

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5117 R</b>		
<b>5117A R</b> Concerne	11 febbraio 2003	FINANZE E ECONOMIA

## **della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 16 maggio 2001 e sul messaggio aggiuntivo 12 novembre 2002 per la modifica di alcuni articoli della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988**

### **1. LA BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO: IN BREVE, L'EVOLUZIONE DALLA COSTITUZIONE SINO AD OGGI**

A seguito del Decreto legislativo del 19 gennaio 1914 è stata costituita nel 1915 la Banca dello Stato del Cantone Ticino (di seguito: Banca).

Allora, il Cantone si trovava in una difficile situazione economica: erano infatti falliti, quasi contemporaneamente, alcuni istituti bancari privati, provocando perdite ingenti alla clientela ticinese.

Il Consiglio di Stato preannunciò quindi con parole che ben riassumono il clima dell'epoca la fondazione della Banca: "La gravità e la simultaneità di queste sciagure metteranno certo a dura prova gli animi di tutta la popolazione ticinese, siano o non siano colpiti direttamente dalla sciagura. Poiché questi disastri non sono soltanto privati, ma si ripercuoteranno su tutta quanta l'economia dello Stato".

La Banca, per distinguersi da quelle fallite che portavano la denominazione "cantonale", venne chiamata Banca dello Stato, a differenza di tutti gli istituti simili degli altri cantoni, chiamati "Kantonalbank", rispettivamente "Banque cantonale".

Sin dalla sua costituzione, la Banca si è prefissa lo scopo di favorire lo sviluppo economico del Cantone.

A norma dell'art. 3 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (di seguito: Legge), essa offre dunque al pubblico la possibilità di investire in modo sicuro e redditizio i suoi risparmi.

Le finalità iniziali sono valide ancora oggi. Ecco infatti come si esprime il presidente del Consiglio d'amministrazione avv. Eros Bergonzoli in merito: "Il mandato pubblico di sostegno dell'economia cantonale rimane la caratteristica distintiva di BancaStato. Un mandato che è stato rivisto e rinnovato nelle nuove strategie. L'accento resta sul sostegno alle piccole e medie imprese, che sono l'elemento portante della nostra economia. La messa a disposizione di un capitale a rischio per la creazione di imprese innovative continuerà ad essere un modo di interpretare il mandato pubblico".

Caratteristica essenziale della Banca è la garanzia dello Stato: quest'ultimo risponde infatti a norma dell'art. 4 della Legge di tutti gli impegni della Banca non coperti dai mezzi propri.

Per completezza, si aggiunge che l'art. 2 della Legge fissa la natura giuridica della Banca, costituita quale ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico. Essa gode quindi di una personalità giuridica indipendente dal Cantone, persegue i propri scopi

avvalendosi del diritto privato, non è obbligata a contrattare, e adotta nella gestione la stessa tecnica e gli stessi principi di razionalità e di redditività delle banche private.

Il campo e il raggio d'attività della Banca sono determinati dalla Legge di istituzione, che vi dedica il secondo capitolo. Riprendendo l'art. 12, sappiamo allora che l'attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una banca ipotecaria e commerciale; il raggio di attività di regola al Canton Ticino, eccezionalmente alla Svizzera ed all'estero.

La Legge determina poi al capitolo terzo l'organizzazione della Banca.

Rientra nell'organizzazione pure la vigilanza e la revisione: ed ecco allora l'art. 34 dedicato alla Commissione di vigilanza, nominata dal Gran Consiglio per un periodo di tre anni, e composta da tre membri e tre supplenti.

La Commissione di vigilanza ha competenze specifiche, previste dall'art. 35: essa vigila sulla corretta applicazione delle norme di legge e di regolamento cantonali. Esamina il rapporto di gestione e il conto annuale. Presenta infine entro il 15 maggio il rapporto annuale al Gran Consiglio tramite il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.

La legge rinvia poi al regolamento per la precisazione delle competenze della Commissione di vigilanza.

In effetti, il regolamento al quale la Commissione di vigilanza deve richiamarsi risale al 1916.

Nel corso degli anni, la Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino, entrata originariamente in vigore il 6 maggio 1915, ha subito modifiche, che non ne hanno comunque intaccato le caratteristiche essenziali, sopra riassunte.

Oggi, e ciò dal 1999, la Banca è sottoposta alla vigilanza totale della Commissione federale delle banche, conformemente ai disposti dell'art. 3a cpv. 2 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (si veda l'art. 36 della Legge).

La Banca dispone quindi di un ufficio di revisione esterno, riconosciuto dalla Commissione federale delle banche che appunto attraverso tale ufficio di revisione esercita la propria sorveglianza.

Le competenze dell'ufficio di revisione sono stabilite dalla Legge federale (si veda l'art. 37 della Legge).

Per completezza, si aggiunge che sull'attività della Banca veglia pure l'ispettorato (si veda l'art. 38 della Legge).

La Banca è profondamente inserita nel contesto cantonale. Sono infatti numerosissimi i ticinesi che, sia a titolo personale che per le proprie attività commerciali, fanno capo ai servizi - tradizionali o di recente concezione - offerti dalla Banca: "anche nell'epoca della globalizzazione, la specializzazione locale costituisce ancora un vantaggio competitivo delle banche cantonali. La vicinanza al cliente, la tradizione di serietà e sicurezza, la possibilità di sviluppare con la numerosa clientela nuove relazioni bancarie, al di là dei settori del credito ipotecario e commerciale, rendono il futuro di BancaStato ricco di opportunità", così si sono espressi recentemente i vertici della Banca.

Benché la Banca possa contare su un solido riconoscimento della sua attività da parte della clientela locale e non solo, essa è oggi costretta a confrontarsi sempre più con la concorrenza.

La piazza finanziaria ticinese è una delle principali a livello svizzero. Le banche che da tempo operano nel Cantone mirano ad ampliare il proprio portafoglio-clienti. Non solo: vi sono nuove banche, che hanno deciso di insediarsi, soprattutto a Lugano.

La Banca deve e vuole dunque mantenersi concorrenziale ed interessante, innanzitutto per la propria clientela, in modo da poter continuare a dar seguito al compito istituzionale che le è stato demandato sin dalle sue origini.

Per il presidente del Consiglio di amministrazione è infatti evidente che "per poter essere promotrice dell'economia cantonale, la Banca deve continuare a produrre utili. Una banca, che pensa di non doversi confrontare con la concorrenza anche nel rendimento, è indebolita e incapace di attendere ai suoi compiti di interesse pubblico".

È quindi opportuno un rafforzamento ulteriore della presenza della Banca innanzitutto nei settori tradizionali, tramite offerte adeguate, con l'acquisizione di nuove quote di mercato nel settore ipotecario, della clientela aziendale, del finanziamento d'impresa e del retail banking, in quanto attività di vicinanza alla clientela ticinese. Oltre ai prodotti classici, va colta la possibilità di sfruttare nell'ambito della gestione del portafoglio, la crescita dell'on-shor banking - private banking per clienti semplici residenti in Svizzera -. In prospettiva, va poi considerato lo sfruttamento sistematico del bacino di clientela potenziale dell'Italia del nord, dove si punta principalmente su prestazioni legate alla gestione dei portafoglio - private banking e risparmio gestito -.

Pure l'evoluzione tecnologica offre l'opportunità di sviluppo di nuovi canali: si pensi ai nuovi clienti retail ed alle "PMI" innovative e orientate in rete.

Ecco allora il messaggio presentato il 16 maggio 2001 dal Consiglio di Stato, di concerto con gli organi della Banca.

A questo ha fatto seguito, il 12 novembre 2002 il messaggio aggiuntivo.

La discussione suscitata nel nostro Cantone della presentazione dei messaggi è stata giustamente importante. C'è forse chi si è interessato maggiormente a quanto in effetti i messaggi non propongono, anziché approfondire le modifiche che il Consiglio di Stato formula. In seguito, indicheremo quindi i cambiamenti previsti. Riteniamo poi opportuno sottolineare quanto oggi non viene modificato.

Innanzitutto, un breve approfondimento della finalità alla quale la Banca è vincolata, per comprendere meglio un'espressione ricorrente nel rapporto, ove a più riprese viene citato il mandato pubblico attribuito alla Banca.

## **2. IL MANDATO PUBBLICO DELLA BANCA**

Chi oggi accenna alla Banca, spesso sottolinea il mandato pubblico, che per Legge le è affidato.

Risulta però tutt'altro che semplice circoscrivere il mandato pubblico.

La sua definizione non può in effetti che derivare dal confronto dei gremi politici, economici e sociali.

Sulla scorta della nota fornita alla Commissione della gestione dalla Banca, e per essa dal dr. Curzio De Gottardi, quale contributo a tale dibattito si ricordano innanzitutto le origini storiche del mandato pubblico, per poi soffermarsi sull'evoluzione recente.

### **2.1 Origini storiche**

Il mandato pubblico è strettamente legato ai motivi che portarono alla nascita delle banche cantonali. Esse furono create nel 19.mo, rispettivamente nel 20.mo secolo per:

- promuovere il credito ipotecario;
- mettere a disposizione della popolazione crediti a tassi favorevoli;

- concedere crediti a carattere sociale;
- incoraggiare il risparmio;
- offrire opportunità d'investimento sicure per i risparmiatori – la garanzia dello Stato incoraggiò il deposito dei risparmi -;
- partecipare al finanziamento delle piccole e medie imprese nascenti.

La rivoluzione industriale, che portò ad un forte sviluppo della rete ferroviaria e del settore secondario, ridusse nel contempo il capitale privato disponibile, spingendo dunque i tassi ipotecari d'interesse al rialzo. Tale aumento rese difficoltosi gli investimenti necessari al mantenimento del settore agricolo. Per risolvere i problemi con i quali si trovava confrontata, la popolazione chiese dunque il controllo statale sulla concessione dei crediti. Furono allora create le banche cantonali.

Sebbene siano stati adattati all'evoluzione sociale ed economica, le leggi e i decreti relativi alle banche cantonali conferiscono loro ancora attualmente un mandato per lo sviluppo economico e sociale dei Cantoni.

La Legge sulla Banca non fa eccezione : si rinvia in particolare agli artt. 3 e 12 quater .

Oltre alle finalità d'interesse pubblico, le leggi di alcune banche cantonali specificano che esse perseguono obiettivi di lucro. Il legislatore riconosce dunque, esplicitamente o implicitamente, che gli istituti cantonali sono tenuti a garantire alla proprietà un rendimento adeguato del capitale investito.

Per rispettare contemporaneamente i due obiettivi appena menzionati, le banche cantonali si sono trasformate, estendendo la loro attività e passando da istituti essenzialmente ipotecari ad istituti di carattere universale.

## **2.2 Evoluzione recente**

I recenti avvenimenti nel campo della corporate governance (scandali contabili, mancanza di trasparenza, speculazioni e ingenti perdite,...), le difficoltà incontrate da alcune banche cantonali (Soletta, Berna, Vallese, Ginevra e Vaud) e la strategia d'espansione della banca cantonale zurighese hanno mutato la percezione del mandato pubblico.

Il mandato pubblico delle banche cantonali non deve più essere esclusivamente cristallizzato nell'obiettivo di contributo allo sviluppo dell'economia cantonale : esso deve essere pure legato alla loro responsabilità sociale ed ambientale.

Il mandato pubblico così inteso obbliga gli istituti cantonali non solo a sostenere l'economia cantonale, ma pure a svolgere un'attività irreprensibile dal punto di vista sociale ed ambientale.

## **3. LE MODIFICHE PROPOSTE**

### **3.1 Nel messaggio del 16 maggio 2001**

Come il messaggio del 16 maggio 2001 ben precisa sin dalle prime battute, le modifiche inizialmente proposte toccano tre ambiti, vanno in tre direzioni e si prefiggono:

1. la trasformazione della Banca, da banca meramente ipotecaria e commerciale a banca universale, con l'estensione degli strumenti finanziari utilizzabili dall'istituto;
2. l'adattamento della Legge cantonale alle modifiche della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, entrate in vigore il 1. ottobre 1999;

3. una nuova organizzazione della Banca, e quindi una nuova struttura, che prevede la Direzione generale composta dal presidente e dai membri di direzione generale. Sono pure previste modifiche riguardanti il Consiglio d'amministrazione, la Commissione del consiglio e la Commissione di vigilanza del Parlamento.

### **3.2 Nel messaggio aggiuntivo del 16 novembre 2002**

In seconda battuta, il Consiglio di Stato ha chiesto di :

1. ridurre il Consiglio di amministrazione della Banca da 15 a 7 membri, regolamentando la fase di passaggio dall'attuale alla futura composizione;
2. conseguentemente, di abolire la Commissione del consiglio, con la contemporanea facoltà di istituzione di commissioni permanenti ed ad hoc;
3. prevedere la nomina dell'Ufficio di revisione esterno da parte del Consiglio di amministrazione della Banca, anziché da parte del Consiglio di Stato;
4. definire i criteri sui quali l'autorità di nomina deve fondarsi nella scelta dei membri del Consiglio di amministrazione;
5. abolire la localizzazione fissa delle succursali della Banca.

### **3.3 Da parte della Commissione della gestione e delle finanze**

Nel corso dell'esame commissionale, sono state attentamente approfondite le proposte avanzate dal Consiglio di Stato. Non solo : hanno pure costituito oggetto di riflessione gli emendamenti scaturiti dalle suggestioni dei colleghi parlamentari.

Il rapporto contempla dunque pure la seguente, ulteriore novità:

viene istituita la Commissione di controllo del mandato pubblico, che nasce dalle ceneri della Commissione di vigilanza. La sua creazione viene sostenuta all'unanimità della commissione.

Ulteriori aggiustamenti del testo di Legge vengono presentati al capitolo 9, dedicato al commento dei singoli articoli.

Come preannunciato, prima di soffermarsi nel dettaglio sulle modifiche proposte, desideriamo sgombrare la discussione e precisare quanto in effetti i messaggi non propongono.

## **4. QUELLO CHE I MESSAGGI NON PROPONGONO**

La Banca rimane ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico.

Benché il messaggio del 16 maggio 2001 accenni in più punti ad una possibile nuova forma societaria per la Banca, il suo statuto giuridico non muta.

È dunque mantenuta pure la garanzia dello Stato, che risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti dai mezzi propri, benché tale garanzia non costituisca più oggi elemento caratterizzante ed essenziale delle banche cantonali.

Dal canto suo, il Consiglio di Stato, attento al dibattito in corso presso tutte le banche cantonali, che si interrogano sulla propria forma giuridica, ha avuto modo di ribadire all'indirizzo della Commissione della Gestione le considerazioni che già più volte ha

formulato sul tema "privatizzazione" e recentemente pure contenute nella risposta formulata il 15 maggio 2001 al collega Franco Celio, che aveva in precedenza presentato l'interrogazione "BancaStato, quali prospettive". Sinteticamente e rinviando per un'esposizione più completa tra l'altro alla risposta appena menzionata, ricordiamo che il Consiglio di Stato non intende derogare sui seguenti punti, che ritiene imprescindibili:

- la proprietà (totale o quantomeno maggioritaria) della Banca deve rimanere al Cantone, il centro decisionale in Ticino;
- il mandato pubblico della Banca deve continuare a caratterizzare l'istituto;
- scopo della Banca deve rimanere la promozione dello sviluppo economico del Cantone.

Sul tema della privatizzazione delle banche cantonali si è espresso recentemente pure il presidente del Consiglio di amministrazione avv. Eros Bergonzoli. Queste le sue considerazioni in proposito: "Innanzitutto occorre dire che il termine privatizzazione non è corretto per definire il dibattito che si è aperto. L'evoluzione che hanno avuto le banche cantonali negli ultimi decenni è stata recepita dal Legislatore federale. La Legge federale sulle banche e casse di risparmio ha modificato profondamente le precedenti condizioni della banca cantonale. Oggi lo statuto è stato aperto a diverse possibilità: secondo la nuova Legge è "banca cantonale" ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale, qualora il Cantone detenga una partecipazione superiore di 1/3 del capitale e disponga di più di 1/3 dei diritti di voto. La garanzia dello Stato non rappresenta più un elemento costitutivo. Anche nel nostro Cantone si impone un'analisi sulle possibilità aperte dal Legislatore federale. Ma si deve assolutamente evitare che Banca Stato sia coinvolta in un dibattito superficiale e politicizzato, dove qualsiasi ipotesi di cambiamento dell'attuale statuto sia interpretata come una volontà di privatizzazione. Noi intendiamo partecipare alla definizione del migliore statuto tracciando, anzitutto, gli scenari futuri in cui si troverà ad operare la Banca. Si tratta di una questione molto complessa che dev'essere ponderata e sostenuta da un largo consenso".

Gli organi della Banca verificano quindi senza preconcetti quale sia la struttura giuridica migliore per la Banca nello scenario futuro. Come già scritto più sopra, analoga verifica degli statuti è in atto presso le altre banche cantonali.

Altri aspetti, che non vengono, né potevano essere trattati nel messaggio, formeranno in futuro, oggetto di riflessione.

Se ne cita uno ad esempio: l'esonero del pagamento delle imposte cantonali e di quelle comunali, sancito all'art. 9 della Legge.

In proposito, non può comunque essere dimenticato che la Banca deve riversare allo Stato una parte dei propri utili - art. 40 della Legge -: tale obbligo corrisponde indirettamente ad un'imposizione cantonale.

## **5. QUELLO CHE IL RAPPORTO NON PROPONE**

Chiarita al capitolo precedente l'effettiva portata innovativa insita nei messaggi in discussione, occorre precisare i contorni dell'approfondimento operato dalla Commissione della gestione e delle finanze, cui sono stati demandati i messaggi.

In effetti, a partire dall'autunno 2001 la Banca è stata travolta in una serie di gravi scandali, che hanno comportato pure l'apertura di procedure giudiziarie penali tra l'altro a carico dell'ex vice presidente dell'Istituto.

Queste ultime sono tuttora aperte. Non vi è quindi ragione che il rapporto si esprima in merito.

L'esame commissionale ha comunque segnato una battuta d'arresto, allorché la Commissione federale delle banche ha conferito mandato ad una società di revisione, di effettuare una revisione straordinaria sulla Banca, più comunemente conosciuta come "audit". Il 30 gennaio 2002 la Commissione federale delle banche ha infatti chiesto alla KPMG Fides Peat di dare una risposta sull'adeguatezza:

- dell'organizzazione interna, in particolare dei provvedimenti organizzativi adottati per garantire la vigilanza e il controllo dell'attività, inclusa la Revisione interna (Ispettorato) e la gestione dei rischi;
- dei regolamenti e delle direttive interne;
- della programmazione nonché dei tempi tecnici relativi ai provvedimenti presi sino ad oggi e a quelli prospettati per risolvere le irregolarità e riserve emerse con le verifiche peritali recentemente commissionate agli organi dell'Istituto;

e di procedere alla verifica:

- della necessità di attuare ulteriori provvedimenti e la loro tempistica,
- dei rischi legati all'attività di gestione patrimoniale ed il rispetto delle direttive dell'ASB applicabili a tale attività.

Le verifiche e le valutazioni, cui è giunta la KPMG, sono nel frattempo state rese pubbliche, tramite l'"Executive Summary" del 25 maggio 2002.

Il rapporto non riprende quindi per esteso le conclusioni dei periti, ad eccezione delle considerazioni riportate più sotto.

La Commissione della gestione ha deciso di incontrarsi con gli estensori del documento, al fine di accertarsi che le modifiche proposte dal Consiglio di Stato sia per la struttura, sia per il raggio d'attività – l'apertura a banca universale dunque – siano supportate in Banca da risorse tecniche e personali adeguate.

Queste dunque le indicazioni ottenute il 10 luglio 2002 :

*"KPMG: la trasformazione in banca universale non implica assolutamente rischi maggiori. Anzi, mutando il modo di gestire l'attività bancaria, di proporre servizi e prodotti, i rischi sono destinati a diminuire. Ne è una dimostrazione la serie di funzioni attualmente esistenti presso BancaStato, sconosciute sino all'anno scorso : controlling, gestione rischi, funzioni importanti introdotte nella gestione patrimoniale. Ad essi si aggiungano i nuovi progetti, specie informatici, in elaborazione, grazie ai quali BancaStato – la KPMG ne è certa – sarà in grado di trasformarsi in banca universale.*

*La piattaforma informatica sarà approntata il primo gennaio 2003 e nella primavera del medesimo anno sarà introdotto il nuovo software gestione crediti, molto importante perché BancaStato ha quasi sempre operato esclusivamente nel settore dei crediti. Il grosso progetto a cui collabora la Arthur Andersen è a buon punto. Dall'anno prossimo BancaStato sarà in grado di affrontare i cambiamenti previsti dalla legge e di operare efficacemente anche nell'ambito del controlling, della gestione dei rischi e della sorveglianza. La KPMG ha reso BancaStato attenta circa la portata dei progetti in corso : essi sono molto importanti e andranno evidentemente conclusi. Da quanto ha constatato la KPMG, sinora sono gestiti molto professionalmente.*

*Rel.: dall'anno prossimo BancaStato sarà in grado di operare in qualità di banca universale?*

*KPMG: sì. Gradirei assicurare i commissari, proponendo un esempio : il gruppo ... ha molti più clienti di quanti ne conti una banca cantonale ed è una banca universale. Trasformarsi in banca universale non significa correre maggiori rischi : al contrario, se si opera in modo professionale e corretto e se si dispone degli strumenti necessari, non si corrono rischi.”*

Le indicazioni ottenute dalla KPMG possono apparire rassicuranti. Esse evidenziano l'impegno della Banca, per dotarsi degli strumenti necessari ad implementare la modifica legislativa. Nel contempo, la KPMG ha precisato che solo nel corso della primavera 2003 sarà introdotto in Banca il nuovo software di gestione crediti. La KPMG ha poi concluso che “se si opera in modo professionale e corretto e se si dispone degli strumenti necessari, non si corrono rischi”.

La Commissione della gestione non dispone quindi oggi degli elementi oggettivi per esprimersi sulla dotazione dei necessari strumenti informatici in seno alla Banca.

La Commissione della gestione chiede quindi in modo formale al Consiglio di Stato di porre in vigore quella parte della revisione legislativa relativa all'ampliamento a banca universale, concretamente l'art. 12 della Legge, solo al momento, in cui avrà potuto accertare che la Banca dispone appunto di tutti gli strumenti necessari per concretizzarla.

La Commissione propone una norma transitoria, del seguente tenore: “L'entrata in vigore del nuovo art. 12 è subordinata alla presentazione al Consiglio di Stato ed alla Commissione della gestione e delle finanze di un'attestazione circa l'adeguatezza sistema informatico.”.

Il Consiglio di stato si è da tempo detto d'accordo con la soluzione prospettata. Già il 5 dicembre 2001 esso ha infatti sottolineato che:

“È comunque senz'altro opportuno ottenere dai revisori una conferma circa l'adeguatezza del sistema informatico per il controllo delle operazioni in proprio della Banca, prima di consentire alla Banca di fare queste nuove operazioni.”

## **6. LE MODIFICHE NEL DETTAGLIO**

I cambiamenti proposti dal Consiglio di Stato sono descritti puntualmente nei messaggi: ognuno di essi è finalizzato a mettere la Banca in condizione di svolgere meglio e in modo più efficace il mandato pubblico, che comprende non solo il sostegno allo sviluppo economico del Cantone, ma anche l'offerta di possibilità d'investimento sicuro e redditizio. Qui di seguito vengono ripresi sinteticamente.

Analogamente, vengono illustrati gli emendamenti proposti dalla Commissione della gestione.

### **- Da banca ipotecaria e commerciale a banca universale.**

Viene codificato nella Legge il carattere universale della banca.

Il nuovo art. 12, che si caratterizza quale norma generale, copre le attività attuali e future della Banca. La definizione precisa di tali attività è demandata al regolamento.

L'apertura a banca universale permetterà all'Istituto ticinese di disporre oltre che degli strumenti tradizionali (carte valori, depositi metalli preziosi, ecc.), anche di strumenti finanziari derivati.

Il messaggio illustra nel dettaglio tali strumenti finanziari derivati: vi si rinvia quindi, limitandosi nel rapporto ad un'unica, importante, precisazione. I derivati nascono in effetti come strumenti di gestione del rischio. Essi non espongono dunque la Banca a rischi incontrollati. Sui rischi insiti nell'apertura a banca universale, si ritornerà più sotto.

L'art. 12 cpv. 2 prevede poi che il raggio di attività della Banca si estende in primo luogo al Cantone Ticino: operazioni in Svizzera e all'estero sono consentite, ritenuto che non ne derivino rischi particolari e che ciò non sia pregiudizievole per il soddisfacimento del fabbisogno di capitali e crediti nel Cantone, che rimane prioritario.

La trasformazione da banca ipotecaria e commerciale in banca universale consentirà alla Banca di sviluppare la gestione patrimoniale e la consulenza finanziaria, al fine tra l'altro di reperire i mezzi per dar seguito al mandato pubblico assegnatole.

Sappiamo infatti che il reperimento di mezzi finanziari da poi proporre sul mercato risulta complesso. I prestiti obbligazionari, cui fino a qualche tempo fa tradizionalmente la Banca faceva capo, non destano più oggi grande attenzione. Essi legano poi la Banca ad interessi, che non possono adattarsi agli andamenti del mercato.

Non può in effetti essere sottovalutato l'inasprimento delle condizioni di rifinanziamento, di raccolta di denaro. Tale inasprimento è causato sostanzialmente dallo spostamento del risparmio da forme classiche - libretti, conti risparmio - a strumenti di carattere finanziario - fondi d'investimento, altre forme di investimento finanziario -. Ne consegue la necessità di rifinanziarsi sul mercato del denaro o dei capitali, che hanno regole completamente diverse da quelle del risparmio classico e richiedono competenze specifiche.

Ecco allora che la Banca, che diviene banca universale, potrà operare come tutti gli altri istituti sul libero mercato per rifornire la propria tesoreria.

Concretamente, viene introdotto un nuovo sistema di rifinanziamento, di raccolta di capitali, mediante una tesoreria integrata che permette la raccolta di fondi sul mercato globale dei capitali.

Se quello appena descritto costituisce l'obiettivo di natura economica che la riforma si prefigge, è opportuno menzionare e chiarire pure quello politico.

La Banca avrà quindi modo di ricercare una maggior redditività, per meglio svolgere il proprio mandato pubblico a favore dell'economia cantonale.

E, per fugare ogni dubbio, si aggiunge che maggior redditività non significa massimalizzazione dell'utile, bensì garantirsi una buona potenzialità di utili, una solida redditività, maggiori mezzi, con cui far poi fronte al mandato istituzionale. L'aumento della redditività risulta quindi funzionale al mandato pubblico stabilito dalla Legge.

Riprendendo l'accento proposto più sopra, è legittimo chiedersi quali rischi comporti la trasformazione in banca universale, per un istituto che gode della garanzia del Cantone. Occorre allora ricordare che le operazioni condotte dalla Banca per garantire il proprio rifinanziamento sono soggette, come tutte le altre attività, alla verifica degli organi preposti e menzionati dalla Legge. Le direttive della Commissione federale delle banche sui rischi sono molto rigide: la loro gestione risulta quindi sotto controllo.

Sempre in proposito, occorre ricordare che la Banca ha proceduto alla definizione di una politica di rischio globale. Essa ha quindi stabilito il quadro generale della politica di rischio, nonché il quadro organizzativo e le strutture in grado di gestire e controllare i rischi. Questo regolamento è completato, sul piano operativo, da direttive interne

emanate dalla direzione generale, le quali trattano i principi essenziali suscettibili di generare rischi.

L'istituto manterrà un profilo di rischio basso in tutte le sue attività in base agli indirizzi di massima stabiliti dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di gestione dei rischi transazionali e dei limiti allocati.

La Banca ricorda inoltre di essersi dotata delle strutture più moderne in ambito di analisi dei rischi di mercato e di aver assunto specialisti in ambito Risk Management / ALM.

La gestione delle operazioni sarà oggetto di procedure precise e si integrerà nel sistema generale di controllo interno della Banca. A quest'ultima si applica il principio della separazione dei compiti tra la presa e la sorveglianza dei rischi.

Le strutture introdotte sono simili a quelle già in vigore presso altre banche.

In tutte le attività si applica la regola della "Best Market Practice".

Per completezza si ricorda che la Legge federale sulle banche e sulle casse di risparmio statuisce norme di responsabilità nei confronti della banca, delle persone incaricate della direzione vera e propria degli affari - direzione e funzionari bancari -, di quelle incaricate della direzione superiore, della vigilanza e del controllo. Tali norme valgono pure per gli organi e i membri della Banca (vedasi in particolare art. 38-45 Legge federale sulle banche e casse di risparmio, ed in particolare art. 41) :esse trovano dunque applicazione pure nella realtà ticinese.

#### **- *Gli adattamenti alla legislazione federale***

Il 1° ottobre 1999 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Di conseguenza, indipendentemente dall'esistenza della garanzia integrale dello Stato, che non è più ora elemento costitutivo della banca cantonale, tutte le banche cantonali, ai fini della garanzia di sufficiente tutela di creditori e contribuenti, vanno sottoposte alla medesima vigilanza, cui soggiacciono gli altri istituti.

Le banche cantonali, senza alcune eccezioni, vengono quindi obbligatoriamente sottoposte alla vigilanza illimitata della Commissione federale delle banche, così come vale per le altre banche.

A detta del Consiglio di Stato, l'assoggettamento alla vigilanza totale della Commissione federale delle banche, unito alla presenza dell'Ufficio di revisione esterna quale organo preposto al controllo e alla presenza dell'Ispettorato quale ufficio di revisione interna alla Banca, porta necessariamente a chiedersi, se sia ancora giustificata la funzione di vigilanza espletata dalla Commissione di vigilanza del Parlamento o se essa non rappresenti viceversa un doppio nel controllo delle attività della Banca. A parere dell'Esecutivo tale controllo è già più che sufficientemente garantito dalle restrittive normative della legislazione federale in materia.

Nel messaggio del 16 maggio 2001 il Consiglio di Stato giunge quindi alla conclusione che la Commissione di vigilanza possa essere abolita, poiché sono date tramite gli altri organismi tutte le garanzie di un efficace controllo dell'operato della Banca a tutela dei creditori e dei contribuenti.

Per completezza, non si può dimenticare che il destino della Commissione di vigilanza del Gran Consiglio era già stato oggetto d'approfondimento nel recente passato. Il Consiglio di Stato, come si legge nel messaggio governativo del 19 maggio 1998, ha allora ritenuto opportuno mantenere la commissione con la denominazione "di vigilanza". L'Esecutivo si è limitato a stralciare detta Commissione dall'art. 18 della Legge d'istituzione, non essendo un organo vero e proprio della Banca.

Il relatore della Commissione della gestione e delle finanze scriveva quindi nel proprio rapporto del 15 ottobre 1998 che "la Commissione di vigilanza (art. 34 nuovo) rimane comunque lo strumento di controllo del Gran Consiglio sulla gestione della Banca e

viene nominata dallo stesso Gran Consiglio per un periodo di tre anni, nonché rinnovata per un terzo ogni anno, come finora. Questa chiara ripartizione dei ruoli e delle competenze permette di mantenere la Banca dello Stato sotto il controllo delle autorità politiche, garantendo però la confidenzialità delle informazioni fornite e quindi il rispetto del segreto bancario".

Lunghe e significative sono state le riflessioni della Commissione della gestione in merito all'abolizione della Commissione di vigilanza : se da un canto non si può che concordare che oggi tale Commissione non è in grado di fornire indicazioni significative al Gran Consiglio, dall'altro risulta imprescindibile per il Parlamento poter continuare a vigilare sulla Banca, ed in particolare sull'adempimento del mandato pubblico, scopo che la legge d'istituzione le affida.

Ha quindi preso piede l'ipotesi di costituire la Commissione di controllo del mandato pubblico. Quest'ultima, composta da cinque membri, sarà chiamata a verificare specificatamente se la Banca persegue correttamente il mandato pubblico, che per Legge la vincola.

Il Parlamento mantiene quindi, o meglio rafforza, la vigilanza sulla Banca, in un ambito senz'altro importante per l'economia cantonale, che è sottratto alle verifiche dell'Ufficio di revisione esterno. Quest'ultimo approfondisce infatti il rispetto delle normative federali.

Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di confrontarsi con l'emendamento proposto dalla Commissione della gestione : il 28 gennaio 2003, esso ha quindi precisato che " non si oppone alla modifica del testo di legge proposto nel messaggio tendente a mantenere, con compiti parzialmente diversi da quelli attuali, la Commissione parlamentare di vigilanza".

#### - **La nuova struttura organizzativa**

**a)** La Banca modifica la propria organizzazione interna: innanzitutto, istituisce la Direzione generale, composta da un presidente e dai membri di Direzione generale. La Banca si struttura inoltre in quattro aree operative: clientela aziendale; clientela individuale; mercati e finanze; logistica, ed in uno stato maggiore di direzione. La paletta dei prodotti della Banca si completa dunque con prestazioni a forte contenuto di consulenza, volte a rispondere ad esigenze specifiche e crescenti di precisi segmenti di clientela.

Vengono poi distinti i membri della Direzione generale dai membri di direzione, e cioè dai funzionari con responsabilità direttive che non fanno però parte della Direzione generale. La nuova struttura gerarchica prevede uno sfolgimento di queste funzioni.

Vengono pure riviste le competenze decisionali. Il Consiglio d'amministrazione in particolare nomina solo i titolari delle cariche elevate, e quindi il presidente e i membri della Direzione generale, i membri di direzione e il capo ispettore. La Direzione generale è competente per tutte le altre funzioni.

La Commissione della gestione e delle finanze ha ritenuto opportuno approfondire le preoccupazioni espresse al suo interno, circa le possibili conseguenze dell'adozione della nuova struttura organizzativa sull'organico del personale: vi è chi potrebbe temere per una perdita di posti di lavoro, in particolare nelle zone periferiche.

La direzione dell'Istituto ha quindi espresso propositi rassicuranti. Non vi è infatti da parte della Banca per nulla l'intenzione di togliere risorse umane dalle agenzie. Anzi, la Banca si è fatta promotrice di una politica, che la porta semmai ad aprire nuovi sportelli, piuttosto che a chiuderli.

**b)** Nell'ambito degli approfondimenti commissionali, nel corso del 2001 la Commissione della gestione ha a più riprese sollecitato il Consiglio di Stato a ridurre il numero dei membri del Consiglio di amministrazione della Banca.

Il 12 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha dato seguito nel messaggio aggiuntivo a tali indicazioni. Ha quindi previsto lo snellimento del Consiglio di amministrazione, adottando una misura " che può contribuire a mettere la Banca cantonale in condizione di dare seguito in modo efficace alla nuova strategia 2001-2005 impostata dalla Direzione e che permette all'organismo cui compete l'alta direzione dell'istituto ( il Consiglio di amministrazione ) di esercitare meglio le sue competenze".

Lo schema riportato a pag.3 del messaggio aggiuntivo permette di constatare che la maggioranza delle banche cantonali affida l'alta direzione ad un consiglio di amministrazione con meno di 13 membri. Nessun Cantone è sceso sotto i 7 membri.

## **7. L'IMPATTO DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

Le modifiche proposte sono tutte importanti. In parte, esse sono state accolte positivamente. Non ha infatti dato adito ad obiezioni la riorganizzazione della struttura della Banca, che le permette un carattere più manageriale, senz'altro auspicabile sia per il servizio reso alla clientela, sia per far fronte alla concorrenza.

Tali considerazioni valgono pure per la riduzione del Consiglio di amministrazione, che scende da 15 a 7 membri.

Analogamente, ha trovato accoglienza positiva la nuova caratterizzazione della Banca, che da istituto ipotecario e commerciale diviene banca universale.

La destinazione a banca universale completa infatti le modifiche intervenute negli scorsi anni, e permette di porre la Legge che regola l'attività della Banca in consonanza con il carattere universale da essa acquisito gradatamente a partire dagli anni '60 e con l'evoluzione del mondo economico finanziario intervenuto soprattutto negli anni '90.

La Commissione federale delle banche ha esaminato le modifiche proposte alla Legge che regola la Banca, in particolare per quanto concerne la sua nuova caratterizzazione quale banca universale. Essa, dopo aver inizialmente precisato che "il tenore dei vigenti art. 12 e segg. della citata legge costituisce una base legale insufficiente per l'esercizio delle attività in procinto di essere sviluppate dalla Banca e, a ben vedere, pure per quelle attuali", giunge alla conclusione che "tale situazione va sanata, mediante l'introduzione nella legge di un articolo quadro che copre, in maniera generale, le attività presenti e future della Banca. Le singole attività dovranno trovare, invece, puntuale conferma nel regolamento".

È quindi stato steso l'art. 12, che rinvia ampiamente al regolamento d'esercizio, ove vengono precisate le singole attività della Banca e stabiliti i dettagli del suo campo di attività.

La Commissione federale delle banche di seguito ha preso "atto che le raccomandazioni espresse in precedenza dalla Commissione federale delle banche trovano riscontro nel progetto sottoposto. Questa Autorità non muove pertanto alcuna obiezione all'aggiornamento della citata legge nei termini proposti". Nel contempo, nel suo scritto 15 marzo 2001 la Commissione federale ha rilevato "che per evitare un'insufficienza della base legale, l'entrata in vigore della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino dovrebbe coincidere con l'aggiornamento del regolamento, perlomeno nei punti in cui essa vi rinvia esplicitamente".

Più ampia discussione ha sollevato l'abolizione della Commissione di vigilanza. La relatrice ha contattato il dr. Desiré Genni, che ne era Presidente al momento dell'emanazione del messaggio del 16 maggio 2001. Egli ha avuto modo di confermare che la Commissione è ormai superata ed inutile per ciò che concerne le competenze demandate sinora e quindi conferite dalla Legge d'istituzione e dal regolamento risalente al 1916. D'altro canto, la Commissione di vigilanza ammette di essersi trovata nella situazione di dover sottoscrivere rapporti, il cui contenuto risulta solo parzialmente oggetto di verifica propria. Per la maggior parte tali rapporti si sono fondati sui dati presentati ed illustrati dalla Direzione e quindi fatti propri della Commissione. Il dr. Genni ha aggiunto pure che, qualora in effetti la Commissione di vigilanza venisse mantenuta, andrebbero riviste le sue competenze.

Altri hanno manifestato dubbi sull'abolizione della Commissione di vigilanza del Gran Consiglio. Tra questi, l'Associazione per la difesa del servizio pubblico: essa nel proprio documento datato giugno 2001 ha chiaramente contestato l'abolizione della Commissione di vigilanza.

A detta degli aderenti a tale associazione, che raggruppa ambiti e tendenze politiche diverse, pur "se un dettagliato controllo qualitativo e quantitativo della Banca spetta ora alla revisione esterna, la Commissione di vigilanza deve però continuare ad esercitare due importanti mansioni: la vigilanza sull'attuazione del mandato istituzionale ed il collegamento tra Banca e Cantone". Nel dettaglio l'Associazione per la difesa del servizio pubblico ritiene che la necessaria vigilanza sull'attuazione del mandato istituzionale, vigilanza di natura eminentemente "politica", non possa essere esercitata da una società di revisione. L'Associazione ravvisa poi nella Commissione di vigilanza il collegamento tra Banca e Stato: "solo grazie a detto intermediario il Gran Consiglio potrà realmente conoscere la Banca ed esigere la vigilanza sulla stessa senza violarne l'autonomia, ciò che al contrario potrebbe verificarsi, anche solo apparentemente ma l'effetto sarebbe ugualmente disastroso sui clienti, intervenendo con la Commissione o la Sottocommissione della Gestione. Aggiungasi che senza detto intermediario, il Consiglio di Stato tenderebbe sempre più ad intervenire direttamente sulla Banca. Ora, tenuto conto della dipartimentalizzazione in atto, in pratica sarà chi dirige il Dipartimento delle finanze e dell'economia ad intervenire ed il grado di intervento dipenderà soltanto dall'intraprendenza e dal temperamento di detta persona. L'effetto potrebbe essere peggiore di quello che potrebbe derivare dall'intervento della Gestione, oltretutto privando il Gran Consiglio del potere di vigilanza".

## **8. LE CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE**

Nell'ambito dell'approfondimento ad opera della Commissione della gestione, della proposta formulata dal Consiglio di Stato, di abolire la Commissione di vigilanza, essa ha sempre posto come punto fisso ed imprescindibile, che al Parlamento vengano garantite in altro modo informazioni sulla Banca, sul suo andamento ed in particolare sulla sua rispondenza al mandato pubblico.

Se infatti il Gran Consiglio potrà fare affidamento sugli approfondimenti e sulle verifiche operate con sicura competenza dalla Commissione federale delle banche, e per essa dall'Ufficio di revisione, come pure dall'Ispettorato, esso non può non di meno rinunciare ad una verifica ed ad un'analisi più politica. Qualora il Legislativo perdesse quest'ultima prerogativa, la portata delle verifiche sulla Banca verrebbe evidentemente limitata all'aspetto "tecnico", senz'altro importante, ma in ogni caso parziale.

Occorre quindi rimediare, stabilendo non solo che le informazioni elaborate dall'Ufficio di revisione, siano portate a conoscenza pure del Gran Consiglio, per il tramite di un rapporto.

Occorre pure garantire un corretto flusso di informazioni relativamente all'adempimento del mandato pubblico.

Concretamente, la Commissione della gestione propone quindi che sia sostituito l'art. 33 sulla vigilanza, come pure che siano adottati due nuovi articoli, in sostituzione degli attuali art. 34 e 35 dedicati alla Commissione di vigilanza.

Le norme vengono ora riservate alla Commissione di controllo del mandato pubblico. La loro formulazione è riportato nell'allegato nuovo testo legislativo.

La Commissione precisa che è opportuno completare la Legge con una norme chiare e precise sull'informazione al Gran Consiglio. Non è sufficiente demandarle al regolamento. Verifiche in ambiti delicati quale quello bancario, ove occorre sempre distinguere rigorosamente tra controllo del rispetto del mandato pubblico, senz'altro lecito, e approfondimento dei settori operativi bancari, sui quali si impone per contro il segreto bancario, meritano di essere trattati in un testo di legge, approvato dal Legislativo.

Gli emendamenti suggeriti dalla Commissione della gestione mirano a fornire al Gran Consiglio indicatori significativi.

La loro valutazioni permetterà al Parlamento di sincerarsi sulla situazione finanziaria della Banca, in relazione pure alla garanzia fornitale dal Cantone, come pure sulla rispondenza della Banca al mandato pubblico affidatole.

## **9. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

### **Art. 3a**

Il dibattito sul ruolo della Banca è vivo nel Cantone. Attualmente esso costituisce oggetto di particolare discussione : sappiamo infatti che al momento della presentazione del messaggio per la revisione della Legge che regola l'attività dell'Istituto, vi è chi ha temuto per la "privatizzazione" della Banca, concretamente per la sua trasformazione in società anonima con finalità diverse da quelle che oggi vincolano la Banca.

Cogliamo quindi l'occasione per ribadire che l'attuale forma giuridica della Banca viene mantenuta, né è in discussione.

Nel contempo, la stessa Banca concorda con Consiglio di Stato e con il Gran Consiglio, nel riconfermare che l'Istituto "ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico del Cantone", come stabilisce esplicitamente l'art. 3 della Legge.

Vogliamo ora fare un passo più in là, e prevedere che "il mandato pubblico è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di amministrazione della Banca".

La proposta fa seguito ad un analogo emendamento, contenuto nel documento di lavoro elaborato dal gruppo socialista.

Tale documento darà l'impronta alla Banca, la guiderà nella propria attività.

La Banca procederà poi regolarmente agli adeguamenti che si rendono necessari di tale documento.

La soluzione proposta è foriera di evidenti i benefici per la Banca stessa, che quindi la condivide.

Essa permette alla Banca di proporsi con ancor maggiore attrattività quale istituto che sostiene l'economia cantonale, guadagnandone senz'altro in immagine.

Il documento, nel quale la Banca formalizza il mandato pubblico, è interno. La Banca deve infatti poter riflettere ed elaborare autonomamente le proprie strategie, che come tali meritano pure evidentemente riservatezza.

Al Parlamento compete comunque un importante ruolo di controllo e di verifica, che si concretizza nel rapporto steso dalla Commissione di controllo del mandato pubblico, sulla quale si tornerà agli articoli che le sono dedicati, e quindi agli artt.34 e 35.

#### **Art. 5**

È proposta una semplice correzione nella formulazione : la sede della Banca è Bellinzona, tutte le altre sono quindi succursali.

#### **Art. 10**

La Commissione della gestione e delle finanze ha approfondito l'articolo relativo ai regolamenti.

Essa ha quindi innanzitutto esaminato il regolamento d'esercizio, che le è stato consegnato per il tramite del Consiglio di Stato.

La Commissione della gestione ne ha concluso che è ragionevole lasciare la competenza di emanare i regolamenti al Consiglio di amministrazione, al quale spetta la gestione strategica della Banca.

Per le stesse ragioni, la Commissione della gestione ha colto le indicazioni formulate dalla Commissione federale delle banche : quest'ultima nella propria lettera del 9.10.2003 al Consiglio di stato ha sottolineato che la facoltà di ratifica da parte dell'esecutivo cantonale appesantisce la procedura di emanazione e revisione di tale strumento e dunque le capacità di reazione della Banca, se confrontata a nuove situazioni o esigenze.

Si propone quindi lo stralcio del cpv. 2.

La Commissione della gestione aggiunge che ha ritenuto opportuno segnalare alla Banca prudenza in vista degli investimenti all'estero, che per le proprie attività dispone della garanzia dello Stato.

Presidenza e Direzione della Banca hanno quindi avuto modo di rassicurare la Commissione.

Per completezza si rammenta che l'art. 12, in particolare ai cpv. 2 e 3, si esprime chiaramente sulle operazioni all'estero.

#### **Art. 11**

Il segreto bancario vincola non solo i membri degli organi della Banca e i suoi funzionari ed impiegati, ma pure i membri della neo costituita Commissione di controllo del mandato pubblico, sulla quale si ritornerà agli articoli che le sono dedicati, e quindi agli artt. 34 e 35.

#### **Art. 11a**

La Commissione della gestione ha optato per esplicitare la norma sulla responsabilità nella legge.

## **Art. 12**

L'articolo concretizza un'importante modifica del campo e del raggio di attività della Banca. Sino ad oggi, la stessa si concentra infatti nelle operazioni proprie ad una banca ipotecaria e commerciale, per riprendere il testo dell'attuale art. 12.

Con l'approvazione della nuova formulazione la Banca diviene banca universale.

Per l'approfondimento di tale cambiamento, si rinvia al capitolo 4 del presente rapporto, ove sono indicate nel dettaglio le principali novità proposte.

## **Art. 14**

Come preannuncia il messaggio 16 maggio 2001, la modifica della Legge entrata in vigore il 29 gennaio 1999, ha ampliato le competenze operative della Banca in campo finanziario, autorizzandola tra l'altro " a sottoscrivere e ad acquistare in proprio azioni svizzere od estere".

Contestualmente alla modifica dell'art. 2 cpv. 1 si rende quindi necessaria anche la revisione dell'art. 4. Se la Banca deve poter svolgere tutte le operazioni proprie ad una banca universale, diviene superfluo mantenere l'attuale cpv. 1, che limita l'azione della Banca al solo campo finanziario e più precisamente ad una parte circoscritta di esso.

Analogamente vale per il cpv. 2: la competenza per la decisione di acquisto o di vendita di partecipazione ad imprese private spetta al Consiglio di amministrazione in applicazione della clausola generale contemplata dall'art. 24 cpv. 1 della Legge.

## **Art. 18**

Dall'articolo viene tolto il riferimento alla Commissione del consiglio, gremio che scompare con la riduzione dei membri del Consiglio di amministrazione.

## **Art. 19**

La riformulazione dell'articolo risale al messaggio aggiuntivo, pubblicato dal Consiglio di Stato il 12 novembre 2002. La proposta costituisce uno dei cardini della revisione della Legge.

Il relativo commento è quindi stato anticipato al capitolo 4."Le modifiche nel dettaglio".

## **Art. 21**

La Commissione della gestione e delle finanze si è chiesta, sulla scorta di un emendamento commissionale, se i membri del Consiglio di amministrazione non dovessero essere nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato. Concretamente, tale emendamento chiede al Parlamento di ratificare, accettando oppure respingendo, i nominativi formulati dall'Esecutivo cantonale.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di confrontarsi con tale emendamento analogamente alla Banca stessa.

Quest'ultima per bocca del suo Presidente ha in particolare annotato che mal si concilia la tendenza verso la spolticizzazione del Consiglio di amministrazione, con la designazione di quest'ultimo da parte del Parlamento.

Da parte sua, il Consiglio di Stato ha preannunciato di non condividere la proposta. Esso così si è espresso :” é vero che questa procedura è prevista in alcuni Cantoni, tuttavia in

Ticino essa costituirebbe un cambiamento che rischia di politicizzare eccessivamente la scelta dell'alta direzione della banca, proprio nel momento in cui, con la revisione pendente, si stabilisce che, per la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione, debbano prevalere criteri di professionalità e competenza. Inoltre, la nomina parlamentare potrebbe impedire alla Banca di acquisire, per l'alta direzione, professionisti della piazza finanziaria non disposti a divenire oggetto di un pubblico dibattito dai contenuti inevitabilmente politici e partitici o a correre il rischio di una bocciatura parlamentare dettata da ragioni estranee alla loro professionalità”.

La Commissione della gestione condivide tale preoccupazione e propone quindi di non modificare l'articolo.

## **Art. 22**

Il tema affrontato dall'articolo è tanto attuale, quanto importante.

Vi è infatti chi contesta non solo nel Consiglio di amministrazione della Banca, ma pure di altri enti parapubblici, l'eccessiva politicizzazione delle cariche.

Dall'altra c'è chi, pur con qualche ragione, teme che portare al vertice dell'Istituto solo tecnici specialisti di gestione bancaria, potrebbe mal conciliarsi con l'attenzione dovuta al mandato pubblico, finalità quest'ultima che caratterizza la Banca.

La soluzione proposta dal Consiglio di Stato in seconda battuta, e quindi con il messaggio aggiuntivo, viene accolta favorevolmente dalla Commissione della gestione, che già si era confrontata con un emendamento sviluppatosi al suo interno sui criteri di nomina.

Vengono così colte le preoccupazioni e le suggestioni della Commissione federale delle banche, che si è espressa in merito per bocca del suo Presidente dr. Kurt Hauri tra l'altro in occasione della conferenza dei Presidenti delle banche cantonali del 24 settembre 2002:

“die Bankoberleitung muss ein klares und bestimmtes Bekenntnis für ein wirkungsvolles Risikomanagement abgeben. Es muss dauernd in die ganze Bank ausstrahlen, sie durchdringen und so eine gesunde Risikokultur begründen und aufrechterhalten. Dies ist nur möglich mit Unabhängigkeit, Weitsicht, kritischem Urteilsvermögen und entschlossener Durchsetzungskraft, namentlich gegenüber der Geschäftsleitung. Vertiefte banktechnische Kenntnisse sind keine unmittelbare Voraussetzung, dagegen ist bankwirtschaftliches Wissen klarerweise unentbehrlich”.

## **Art. 24**

La formulazione proposta è conseguente alla nuova struttura organizzativa, che la Banca si dà. Concretamente, viene tra l'altro semplificata la scala gerarchica. Ne consegue in particolare la nuova lett. a) del cpv. 2, che attribuisce d'ora innanzi al Consiglio di amministrazione la competenza della nomina e della revoca unicamente della Direzione generale, dei membri di direzione e del capo-ispettore. Le altre funzioni ricadono infatti nelle prossime competenze della Direzione generale.

Per le altre modifiche rispetto al testo in vigore, si rinvia al commento proposto nel messaggio 16 maggio 2001.

### **Art. 25**

L'articolo non ha dato adito a particolari discussioni : per il commento, si rinvia quindi al testo proposto dal Consiglio di Stato il 16 maggio 2001.

### **Art. 26**

L'articolo non ha dato adito a particolari discussioni : per il commento, si rinvia quindi al testo proposto dal consiglio di stato il 16 maggio 2001.

### **Art. 27**

La modifica proposta è conseguente alla riduzione dei membri del Consiglio di amministrazione, prevista all'art. 19. Composto il Consiglio da sette membri, quantomeno cinque di questi devono essere presenti, affinché le deliberazioni adottate siano valide.

### **Art. 29**

Il Consiglio di Stato propone di stralciare l'obbligo di presenza dei membri del Consiglio di amministrazione alle sedute dello stesso. Lo considera infatti anacronistico, in particolare poiché non è prevista alcuna sanzione in caso di assenza.

### **Art. 30**

La norma abrogata era dedicata alla costituzione e alla composizione della Commissione del consiglio, che scompare.

### **Art. 31**

La norma abrogata era dedicata alle competenze della Commissione del consiglio, che scompare, come ricordato già più sopra.

### **Art. 32**

La norma costituisce uno degli aspetti caratterizzanti la revisione proposta. Essa è dedicata alla composizione e alle competenze della Direzione generale.

Il commento all'articolo figura quindi tra le osservazioni proposte in merito alla nuova struttura organizzativa al capitolo 4 "Le modifiche nel dettaglio".

### **Art. 33**

Tra i temi maggiormente approfonditi dalla Commissione della gestione, figura quello inerente la vigilanza sulla Banca. Diversi sono in effetti i gremi che vi sono preposti : da una parte, l'Ufficio di revisione esterno, su incarico della Commissione federale delle banche; dall'altra, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio.

Le riflessioni commissionali appaiono senz'altro giustificate. Nel messaggio 16 maggio 2001 il Consiglio di Stato proponeva infatti di abolire la Commissione di vigilanza, sinora legalmente deputata a vigilare appunto sulla Banca per riferire al Parlamento.

Le vicissitudini che hanno coinvolto la Banca a partire dall'autunno 2001 hanno poi reso ancor più attuale ed irrinunciabile l'adozione di una valida e corretta regolamentazione del controllo sulla Banca.

L'articolo proposto contiene enunciazioni, che si concretizzano agli articoli seguenti. Le competenze di verifica che il Gran Consiglio si arroga vengono infatti esercitate per il tramite della Commissione del controllo del mandato pubblico, cui è dedicato l'art. 34, per quanto concerne appunto il mandato pubblico.

Per il resto, il Gran Consiglio disporrà delle indicazioni rilasciate dall'Ufficio di revisione esterno, che agisce in conformità della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

Già oggi, unitamente ai conti annuali, la Banca trasmette il rapporto dell'Ufficio di revisione esterno. Tale documento appare invero un po' succinto. Appare quindi opportuno ampliarlo con i dati menzionati all'art. 37a.

Quando il Gran Consiglio riceverà i conti della Banca, il rapporto dell'Ufficio di revisione, le relative osservazioni del Consiglio di Stato, come pure il rapporto della Commissione del controllo del mandato pubblico potrà a sua volta esprimersi, sulla scorta del rapporto commissionale steso dalla Commissione della gestione e delle finanze.

Nel plenum, dopo la discussione i deputati si esprimeranno quindi sui conti della Banca, come pure sul rispetto del mandato pubblico. Si tratterà di un voto unico, che comprende entrambi gli aspetti citati.

Il Gran Consiglio potrà dunque concretamente accogliere o respingere i conti della Banca e contestualmente la valutazione sul conseguimento del mandato pubblico.

Nell'ipotesi, che si ritiene oggettivamente remota, che il Parlamento non condividesse l'impostazione della Banca sul mandato pubblico, che gli viene presentata per il tramite della Commissione di controllo, potrà dunque respingere i conti della Banca.

#### **Art. 34**

La Commissione di vigilanza viene sostituita con la Commissione del controllo del mandato pubblico. Non si tratta in semplicemente di una nuova definizione: il cambiamento è sostanziale.

La neocostituita Commissione del controllo del mandato pubblico dovrà appunto chinarsi per verificare se la Banca persegue effettivamente, correttamente la finalità, che le è attribuita per Legge.

La Commissione è composta da cinque membri: il compito, che le è demandato, è infatti assai impegnativo.

La novità proposta costituisce uno dei temi cardine della revisione legislativa. Un più ampio commento figura dunque al capitolo 4."Le modifiche nel dettaglio".

#### **Art. 35**

Sono descritte le competenze della Commissione del controllo del mandato pubblico.

Il rapporto allestito dalla Commissione viene trasmesso al Gran Consiglio, analogamente ai bilanci della Banca, al rapporto di revisione dell'Ufficio di revisione esterno, come pure alle relative osservazioni del Consiglio di Stato. Il Parlamento discute e si esprime con un unico voto su tali documenti sulla scorta del rapporto che rilascerà la sua commissione della gestione.

Si propone di rinunciare a indicare nel testo di legge in dettaglio i parametri, che la Commissione del controllo del mandato pubblico dovrà verificare nell'espletamento delle proprie incombenze. Il contenuto e la portata del mandato pubblico non appaiono infatti immutabili : essi evolvono, come evolve la società e l'economia del nostro Cantone.

La Commissione della gestione ritiene comunque opportuno fornire alla neo costituita Commissione del controllo del mandato pubblico alcuni parametri, che allo stato attuale possono permettere di trarre conclusioni significative, sull'adempimento del compito che compete alla Banca, di sostegno all'economia cantonale.

A mo' di premessa, si precisa innanzitutto che non è ragionevole, né sensato misurare con parametri puramente quantitativi il mandato pubblico. Occorre per contro procedere ad una valutazione complessiva e qualitativa del mandato pubblico. L'analisi di tutta una serie di criteri, anche quantitativi, permette di valutare in modo globale l'attività della Banca relativamente al suo obiettivo di contributo all'economia cantonale e al suo grado di responsabilità sociale ed ambientale.

Le valutazioni potranno in particolare tenere conto dei seguenti criteri, che la commissione della gestione ha stabilito con la collaborazione della Banca e che potranno essere affinati nel regolamento, che la Commissione di controllo dovrà darsi, così come precisa il cpv.4 :

- la qualità del rapporto con i stakeholders e quindi con le risorse umane (politica delle risorse umane, formazione e sviluppo delle risorse umane, condizioni di lavoro, grado di soddisfazione delle collaboratrici e dei collaboratori); i clienti (ripartizione geografica della clientela, segmentazione in termini di volume di patrimonio, qualità del servizio e soddisfazione della clientela, possibilità di investire in modo etico o ambientale, ...); i fornitori (ripartizione geografica); le istituzioni e le collettività (rapporto con le società a scopo non lucrativo, beneficenza, contributi, ...) e la proprietà (comunicazione, trasparenza, rendimento del capitale investito, ...);
- l'importanza del contributo allo sviluppo dell'economia cantonale (quota del valore aggiunto cantonale, grado di ripartizione geografica e settoriale della clientela sul territorio cantonale, volume e numero di concessioni inferiori ad un determinato montante, volume degli investimenti e calcolo del loro impatto a livello regionale, sviluppo di nuovi strumenti d'accesso al capitale, sponsorizzazioni, ...);
- la qualità del rapporto con l'ambiente (politica ambientale della Banca, sostegni a studi e progetti concernenti l'ambiente, concessione di ipoteche o di crediti a carattere ecologico, ...);
- la qualità dei principali indici finanziari (redditività della banca in funzione della sua solidità);
- la corporate governance (struttura e organizzazione della Banca, andamento dei principali progetti, grado di trasparenza e la qualità della comunicazione interna e esterna, ...).

La valutazione del mandato pubblico dovrà dunque essere relativa all'evoluzione della qualità dei criteri appena menzionati e al rispetto degli obiettivi prefissati.

La Banca, che ha contribuito fattivamente all'elaborazione dei criteri appena elencati, ricorda che essa già allestisce il proprio bilancio sociale ed ambientale annuale.

## **Art. 36**

La norma corrisponde sostanzialmente a quella in vigore. L'assoggettamento della Banca alla Commissione federale delle banche ha indotto il Consiglio di Stato a chiedere nel

messaggio del 16 maggio 2001 l'abolizione della Commissione di vigilanza, che ora in effetti viene riproposta con finalità parzialmente diverse nella Commissione di controllo del mandato pubblico.

### **Art. 37**

Come auspicato dalla Commissione federale delle banche, per ragioni legate alla prospettata attività universale della Banca, la designazione dell'Ufficio di revisione esterno è ora delegata al Consiglio di amministrazione, non più al Consiglio di Stato.

### **Art. 37a**

Al commento dell'art. 33 già si è accennato al rapporto che l'Ufficio di revisione esterno dovrà trasmettere per il tramite della Banca, contestualmente ai conti annuali, al Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio. Si è allora pure sottolineato che il rapporto che oggi riceve il Parlamento appare un po' scarno.

All'art. 37a vengono quindi indicati nel dettaglio i parametri sui quali l'Ufficio di revisione esterno dovrà riferire al Parlamento, che a sua volta si esprimerà in merito con un voto che accoglie o respinge i conti nell'ambito del dibattito parlamentare, preceduto dalla stesura del rapporto della Commissione della gestione.

### **Art. 38**

Cogliendo lo spunto da un emendamento presentato da colleghi, la Commissione della gestione e delle finanze si è soffermata a lungo sulla qualifica della Revisione interna o Ispettorato, il cui ruolo secondo i nuovi orientamenti in materia risulta complementare nei confronti della Revisione esterna.

L'emendamento suggeriva in particolare di rendere l'Ispettorato un organo della Banca direttamente subordinato al Consiglio di amministrazione, al fine di garantirne l'autonomia dalla Direzione.

In merito, il giurista del Gran Consiglio Michele Albertini ha consegnato alla Commissione un interessante parere.

Vi sono Cantoni nei quali la Revisione interna figura quale organo: sono ad esempio le legislazioni dei Cantoni Zurigo, Argovia, Grigioni, Glarona.

Caratteristiche imprescindibili della Revisione interna sono d'un lato l'indipendenza dalla Direzione dell'Istituto, dall'altro la subordinazione diretta al Consiglio di amministrazione quale organo eleggente.

Tali caratteristiche sono già oggi garantite dalla Legge, in particolare dall'art. 38.

La Commissione ha quindi optato per non modificare la qualifica dell'Ispettorato.

### **Art. 39**

È opportuno che sia la stessa Banca a raccogliere la documentazione, di cui il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio dovranno disporre per le loro valutazioni.

La Commissione di controllo del mandato pubblico riferirà direttamente al Gran Consiglio, come previsto dall'art. 35.

## **Art. 41**

La norma attuale viene adattata alle innovazioni proposte : d'un canto é stralciato il riferimento alla Commissione del consiglio, come pure alla Commissione di vigilanza; dall'altro, viene introdotto l'accenno alla Commissione di controllo del mandato pubblico.

La Commissione della gestione ritiene opportuno invitare il Consiglio di Stato a prevedere per i membri della Commissione di controllo indennità consone all'importanza del compito loro conferito.

## **Art. 45**

La Commissione della gestione e delle finanze ha esaminato con attenzione la norma proposta dal Consiglio di Stato, che prevede che almeno quattro dei membri del Consiglio di amministrazione nominati con effetto al 1. luglio 2003 debbano essere uscenti.

Essa ha quindi preferito non vincolare tale aspetto formalmente nella legge, affinché il Consiglio di Stato possa effettuare la designazione nel modo più opportuno per la Banca.

La Commissione ricorda in proposito le indicazioni fornite dalla Commissione federale delle banche, secondo la quale una certa continuità alla testa dell'Istituto va salvaguardata.

## **10. CONCLUSIONI**

Nell'ambito dei propri approfondimenti, la Commissione della gestione e delle finanze si è chinata pure sull'**iniziativa parlamentare 7 ottobre 2002 presentata nella forma generica da Eros Pastore e Paolo Dedini "Per un vero mandato pubblico della Banca dello Stato"**. Dopo essersi incontrata con il primo firmatario, la Commissione ritiene accolti, rispettivamente evasi gli spunti relativi al mandato pubblico (e quindi i punti 1, 2, 5 e 6). Gli ulteriori aspetti, sui criteri di capitalizzazione della Banca in funzione delle sue attività e dei piani di sviluppo, rispettivamente sulle nuove chiavi di ripartizione dell'utile della banca, rimangono da approfondire, semmai sulla scorta di un messaggio del Consiglio di Stato.

Il testo di Legge proposto corrisponde in buona parte alle modifiche prospettate dal Consiglio di Stato. Vi sono pure alcune novità, che sono state descritte nel dettaglio: esse ricalcano soluzioni già in vigore in altri Cantoni. La Commissione della gestione e delle finanze confida quindi che la Commissione federale delle banche, contattata per il tramite del Consiglio di Stato una volta esaurita la discussione commissionale, dia il proprio avallo al testo di Legge allegato. Le banche cantonali costituite nella forma di istituto di diritto pubblico cantonale sembrano d'altro canto disporre di un'autonomia organizzativa relativamente ampia, beninteso nei limiti tracciati dal diritto federale.

A seguito della presentazione del messaggio ormai già del 16 maggio 2001 la Commissione della gestione ha dedicato ben più di una seduta alla Banca. Il messaggio appena citato e quello aggiuntivo del 12 novembre 2002 richiedevano infatti un attento e ponderato esame delle modifiche proposte.

Parallelamente, la Commissione ha esaminato i conti 2001 e 2002 della Banca, sui quali si esprime nei relativi rapporti n. 5135 e n. 5284 il collega Daniele Lotti.

Le vicende che hanno coinvolto la Banca nella seconda metà del 2001 hanno infine imposto alla Commissione della gestione di interrogarsi ancor più approfonditamente sulla Banca.

La Commissione della gestione è quindi giunta ad accogliere la revisione, come descritta più sopra.



A conclusione delle considerazioni esposte, la Commissione della gestione invita quindi il Gran Consiglio ad approvare il testo di legge allegato al rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Francesca Lepori Colombo, relatrice  
Beltraminelli - Bonoli - Brenni - Carobbio Guscetti -  
Croce - Ferrari Mario - Ghisletta R. - Lombardi -  
Lotti - Merlini - Sadis

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visti i messaggi 16 maggio 2001 no. 5117 e 12 novembre 2002 no. 5117 A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 11 febbraio 2003 n. 5117 R / 5117A R della Commissione della gestione e delle finanze,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è così modificata:

#### **A.**

Viene inserita la suddivisione mediante lettere minuscole dell'alfabeto all'art. 40 cpv. 2 e 3. Al capitolo III, il titolo " C. Direzione" è sostituito con " C. Direzione Generale".

#### **B.**

##### **Art. 3a**

#### **Mandato pubblico**

<sup>1</sup>Il mandato pubblico è formalizzato in un documento elaborato dal Consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup>Il documento definisce gli obiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell'economia cantonale, gli strumenti utilizzati a tal fine e le priorità di intervento.

<sup>3</sup>L'adempimento del mandato pubblico viene annualmente verificato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico.

##### **Art. 5**

#### **Sede**

La Banca ha sede a Bellinzona. Il Consiglio di amministrazione può istituire succursali, agenzie e rappresentanze.

##### **Art. 10**

#### **Regolamenti**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione emana i regolamenti di applicazione della presente legge.

## **Art. 11**

### **Segreto bancario**

<sup>1</sup>I membri degli organi della Banca e i suoi funzionari ed impiegati e i membri della Commissione di controllo del mandato pubblico hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli affari della Banca. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

<sup>2</sup>In caso di violazioni restano riservate le disposizioni della legge federale su le banche e le casse di risparmio.

## **Art. 11a**

### **Responsabilità**

La responsabilità della Banca, dei suoi organi e dei suoi membri è retta dal diritto federale, in particolare dalla legge sulle banche e le casse di risparmio.

## **Art. 12**

### **Campo e raggio d'attività**

<sup>1</sup>L'attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una banca universale. Il regolamento d'esercizio stabilisce i dettagli del campo di attività.

<sup>2</sup>Il raggio di attività si estende in primo luogo al Cantone Ticino. Operazioni in Svizzera e all'estero sono consentite, ritenuto che non ne derivino rischi particolari e che ciò non sia pregiudizievole per il soddisfacimento del fabbisogno di capitali e crediti nel Cantone.

<sup>3</sup>I regolamenti interni limitano i crediti all'estero ad una percentuale delle voci attive di credito a bilancio.

<sup>4</sup>La Banca può favorire, sempre nei termini fissati dai regolamenti interni, il credito di carattere sociale.

## **Art. 14**

### **Partecipazioni ad imprese private**

La Banca può assumere partecipazioni ad imprese private, se ritenute d'interesse per l'economia cantonale o per la Banca stessa.

## **Art. 15**

### **Crediti agli organi della Banca**

È vietato alla Banca accordare crediti senza garanzie ai membri del proprio Consiglio di amministrazione e della Direzione Generale.

## **Art. 18**

### **Organi**

Gli organi della Banca sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) la Direzione Generale;

## **Art. 19**

### **Composizione**

Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri, che devono essere cittadini svizzeri di cui almeno sei domiciliati nel Cantone.

## **Art. 21**

### **Nomina, durata e rinnovo della carica**

<sup>1</sup>I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Stanno in carica 3 anni, con scadenza il 30 giugno. I membri uscenti sono rieleggibili.

<sup>3</sup>I membri del Consiglio di amministrazione si rinnovano per un terzo ogni anno. A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente due, due e tre mandati.

<sup>4</sup>Verificandosi una vacanza tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore.

## **Art. 22**

### **Criteri di nomina**

La formazione, la competenza e l'esperienza professionale sono criteri determinanti per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

## **Art. 24**

### **Competenze**

<sup>1</sup>Il Consiglio di amministrazione esercita l'alta direzione della Banca e decide validamente su qualunque oggetto che la legge o i regolamenti non demandino esplicitamente ad altro organo della Banca o ad altra autorità.

<sup>2</sup>In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) nomina, sospende, revoca i membri della Direzione Generale della Banca, nonché i membri di Direzione ed il capo-ispettore. Ne stabilisce le retribuzioni;
- b) allestisce, sentito il personale, il "Regolamento concernente il contratto di lavoro e i salari del personale". Non essendo possibile l'intesa tra Consiglio di amministrazione e personale le questioni controverse sono decise, inappellabilmente, ad istanza di una parte, dal Consiglio di Stato;
- c) designa le persone alle quali è conferita la firma sociale o il diritto di firmare per procura. La Banca è vincolata dalla firma collettiva di due aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione stabilisce eventuali deroghe;
- d) disciplina l'ordinamento e il funzionamento della Banca;
- e) stabilisce, mediante regolamenti, i doveri e le attribuzioni della Direzione Generale, delle Direzioni delle succursali e dei gerenti;

- f) decide, su preavviso della Direzione Generale, le domande di prestiti, di crediti o d'anticipazione e sulle operazioni che impegnano i fondi o la responsabilità pecuniaria della Banca e che non entrano nelle competenze delegate;
- g) stabilisce i tassi di riferimento e vigila affinché l'applicazione dei singoli tassi decisi dalla Direzione Generale rispettino gli scopi di cui all'art. 3 della legge;
- h) decide l'emissione di buoni di partecipazione;
- i) stabilisce le modalità del controllo in conformità delle disposizioni federali in materia;
- l) delega il potere di rappresentare la Banca in singoli affari ad uno o più membri del Consiglio di amministrazione, dipendenti o altri procuratori speciali.

<sup>3</sup>Il regolamento d'esercizio precisa le competenze del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 25**

##### **Commissioni**

Il Consiglio di amministrazione può prevedere nel regolamento d'esercizio la possibilità di delegare parte delle sue attribuzioni a Commissione permanenti o ad hoc composte da membri del Consiglio o, per quanto concerne la gestione degli affari, alla Direzione Generale.

#### **Art. 26**

##### **Convocazione**

Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio.

#### **Art. 27**

##### **Costituzione. Deliberazioni**

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 5 membri. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, decide il Presidente.

#### **Art. 29**

##### **Dimissioni**

I membri del Consiglio di amministrazione possono dimettersi dalla carica mediante un preavviso di due mesi diretto al Consiglio di Stato.

#### **Art. 30**

##### **Costituzione e composizione**

Abrogato

#### **Art. 31**

##### **Competenze**

Abrogato

### **Art. 32**

#### **Composizione e competenze**

<sup>1</sup>La Direzione Generale si compone del Presidente e dei suoi membri.

<sup>2</sup>La gestione degli affari correnti della Banca spetta alla Direzione Generale. Il Presidente e i membri della Direzione Generale non possono essere dirigenti o soci di ditte commerciali o industriali, né membri di Consigli di amministrazione, di Fondazione oppure di uffici di revisione di persone giuridiche senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Non possono coprire cariche pubbliche cantonali e federali.

<sup>3</sup>Valgono per essi le incompatibilità dell'art. 20 cpv. 2.

<sup>4</sup>I regolamenti interni stabiliscono le attribuzioni e le competenze della Direzione Generale.

### **Art. 33**

#### **Vigilanza**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato verificano che la legge sia rispettata, come pure che la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto nella legge.

<sup>2</sup>Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato esercitano la competenza di cui al cpv.1, in particolare nell'ambito dell'esame e dell'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Banca.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato trasmette inoltre al Gran Consiglio il rapporto annuale specifico del revisore della Banca, dopo averlo esaminato e dopo aver formulato le proprie osservazioni in merito, contemporaneamente al messaggio sul conto perdite e profitti e sul bilancio della Banca.

### **Art. 34**

#### **Commissione del controllo del mandato pubblico: a) composizione**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sull'adempimento del mandato pubblico tramite la Commissione di controllo del mandato pubblico, composta da cinque membri, nominati dal Gran Consiglio per un periodo di tre anni.

I membri sono rieleggibili e possono rimanere in carica fino al compimento del 70esimo anno di età.

<sup>3</sup>Ai membri della Commissione si applicano i motivi di incompatibilità di cui all'art. 20.

### **Art. 35**

#### **b) competenze**

<sup>1</sup>La Commissione del controllo del mandato pubblico :

a) verifica il corretto adempimento del mandato pubblico;

b) allestisce entro il 31 marzo un rapporto specifico al Gran Consiglio sul conseguimento del mandato pubblico.

<sup>2</sup>Il rapporto allestito dalla Commissione si deve esprimere sul grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento strategico, analizzando in particolare il bilancio sociale e ambientale annuale.

<sup>3</sup>La Commissione può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l'esecuzione dei compiti, di cui al cpv. 1.

<sup>4</sup>Il regolamento precisa le competenze della Commissione.

### **Art. 36**

#### **Vigilanza secondo il diritto federale**

La Banca è sottoposta alla vigilanza totale della Commissione federale delle banche conformemente alla legislazione federale.

### **Art. 37**

#### **Revisione a) Ufficio di revisione esterno**

<sup>1</sup>La Banca dispone di un ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale applicabile alla Banca.

<sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione nomina quale ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta dalla Commissione federale delle banche.

<sup>3</sup>Le competenze dell'Ufficio di revisione sono stabilite dalla legislazione federale applicabile alla Banca.

### **Art. 37a**

#### **Rapporto**

<sup>1</sup>L'Ufficio di revisione allestisce e trasmette entro il 31 marzo un rapporto annuale sull'esercizio della Banca all'indirizzo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

<sup>2</sup>In tale rapporto, l'ufficio di revisione.

- a) si pronuncia sul rispetto della normativa sui fondi propri;
- b) si pronuncia sulla copertura dei creditori;
- c) conferma che l'utile realizzato nell'esercizio precedente deriva dalle attività operative della Banca;
- d) conferma che la distribuzione dell'utile proposta è conforme alla legislazione federale applicabile e alla presente legge;
- e) si pronuncia sull'adeguatezza degli accantonamenti per i rischi e sul rispetto, per le rettifiche di valore, dei principi di valutazione utilizzati nei conti pubblicati;
- f) si pronuncia sull'adempimento delle condizioni dell'autorizzazione bancaria, specificando eventuali riserve e/o irregolarità.

### **Art. 38**

#### **b) Ufficio di revisione interno (Ispettorato )**

<sup>1</sup>L'Ispettorato è un Ufficio di revisione interno.

<sup>2</sup>L'Ufficio di revisione interno è indipendente dalla Direzione Generale. Esso dipende direttamente dal Consiglio di amministrazione.

<sup>3</sup>L'Ufficio di revisione interno è condotto da un capo-ispettore.

<sup>4</sup>Organizzazione, funzioni e competenze dell'Ispettorato sono stabilite dal regolamento.

### **Art. 39**

#### **Chiusura e approvazione dei conti**

<sup>1</sup>L'esercizio della Banca chiude il 31 dicembre di ogni anno.

<sup>2</sup>Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione deve trasmettere al Consiglio di Stato:

- a) la sua relazione sull'andamento della Banca;
- b) il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio;
- c) la proposta di destinazione dell'utile;
- d) il rapporto dell'Ufficio di revisione esterno.

<sup>3</sup>Entro il 30 aprile il Consiglio di Stato trasmette gli atti al Gran Consiglio per l'approvazione del bilancio e della destinazione dell'utile e per lo scarico agli organi della Banca.

<sup>4</sup>La Commissione che preavvisa il dibattito parlamentare sui documenti di cui al cpv. 2 con un rapporto commissionale, ha il diritto di visionare tutta la documentazione e di sentire i rappresentanti della banca compatibilmente con il rispetto del segreto bancario.

### **Art. 41**

#### **Indennità**

Il Consiglio di Stato fissa le indennità del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure della Commissione del controllo del mandato pubblico.

### **Art. 45**

#### **Norma transitoria**

<sup>1</sup>Il 30 giugno decadono tutti i mandati dei membri del Consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup>I mandati a partire dal 1° luglio 2003 vengono attribuiti con scadenza differenziata nel modo seguente:

- a) 2 mandati per la durata di 1 anno fino al 30 giugno 2004
- b) 2 mandati per la durata di 2 anni fino al 30 giugno 2005
- c) 2 mandati per la durata di 3 anni fino al 30 giugno 2006.

<sup>3</sup>Successivamente i mandati vengono attribuiti in base all'art. 21.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

L'entrata in vigore del nuovo art. 12 è subordinata alla presentazione al Consiglio di Stato ed alla Commissione della gestione e delle finanze di un'attestazione circa l'adeguatezza del sistema informatico.